

574.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	2	Atti di controllo e di indirizzo	3
Missioni valevoli nella seduta del 22 luglio 1999	2	Proposte di legge nn. 136-2052-3147-3707-3831-3849-3850-3866-3896-4032-4064-4065-4066-4451	4
Progetti di legge (Annunzio; Trasmissione dal Senato; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	2	(Sezione 1 — Articolo 6 ed emendamenti) ..	4
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	3	(Sezione 2 — Articolo 7 ed emendamenti) ..	7

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 22 luglio 1999.**

Angelini, Berlinguer, Bindi, Bressa, Calzolaio, Cardinale, Corleone, D'Alema, D'Amico, De Franciscis, Teresio Delfino, Dini, Fabris, Fassino, Jervolino Russo, Li Calzi, Maccanico, Mangiacavallo, Mattarella, Mattioli, Melandri, Morgando, Ranieri, Rivera, Scoca, Sinisi, Treu, Turco, Vigneri, Visco, Vita.

Annunzio di una proposta di legge.

In data 21 luglio 1999 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:

TESTA: « Riconoscimento al personale in quiescenza delle Ferrovie dello Stato della validità triennale dei contratti collettivi stipulati tra il 1981 ed il 1992 » (6261).

Sarà stampata e distribuita.

**Annunzio di una proposta di legge
di iniziativa popolare.**

In data 21 luglio 1999 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge di iniziativa popolare:

« Regolamentazione dell'ingresso, del soggiorno e delle attività lavorative degli stranieri » (6259).

Sarà stampata, previo accertamento della regolarità delle firme dei presentatori, ai sensi della legge 25 maggio 1970, n. 352, e distribuita.

**Annunzio
di un disegno di legge.**

In data 21 luglio 1999 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal ministro per i beni e le attività culturali:

« Disposizioni finanziarie in favore del Comitato olimpico nazionale italiano — CONI » (6258).

Sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal Senato.

In data 21 luglio 1999 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 4022. — « Norme in materia di accessi ai corsi universitari » (*approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (6260).

Sarà stampato e distribuito.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

VII Commissione (Cultura):

S. 4022. — « Norme in materia di accessi ai corsi universitari » (*approvato dalla VII*

Commissione permanente del Senato) (6260) *Parere delle Commissioni I, II, V, XII e XIV;*

VIII Commissione (Ambiente):

S. 3116-3294. — Senatori GIOVANELLI ed altri; SPECCHIA ed altri: « Legge quadro in materia di contabilità ambientale dello Stato, delle regioni e degli enti locali » (approvata, in un testo unificato, dal Senato) (6251) *Parere delle Commissioni I, V, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e IV (Difesa):

S. 50-282-358-1181-1386-2793-ter-2958-3060. — Senatori BERTONI e MICHELE DE LUCA; CUSIMANO ed altri; LORETO; FIRRARELLO e RONCONI; PALOMBO; DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; BERTONI; PALOMBO e PELLICINI: « Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia » (approvato, in un testo unificato, dal Senato) (6249) *Parere delle Commissioni II, III, V, VI, XI (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e XIII;*

Commissioni riunite IX (Trasporti) e XI (Lavoro):

S. 3409. — « Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di operazioni portuali e di fornitura del lavoro portuale temporaneo » (approvato dal Senato) (6239) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) V, VI e XIV.*

Trasmissione dal ministro per i beni e le attività culturali.

Il ministro per i beni e le attività culturali, con lettera 14 luglio 1999, ha tra-

smesso una nota relativa all'impegno assunto in sede di risposta all'interrogazione Ruffino n. 4-21562, pubblicata nell'*Allegato B* al resoconto della seduta del 10 maggio 1999, concernente i lavori di restauro e consolidamento statico della chiesa di S. Paolo a Raccolana, nel comune di Chiusaforte (Udine).

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale — Ufficio di controllo parlamentare ed è trasmessa alle Commissioni VII (Cultura, scienza e istruzione) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), competenti per materia.

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettera del 19 luglio 1999, ha trasmesso cinque note relative all'attuazione data alle risoluzioni in Assemblea LEMBO ed altri n. 6-00036, VOLONTÈ ed altri n. 6-00037, RUBERTI ed altri n. 6-00038, BERGAMO ed altri n. 6-00039 e FEI ed altri n. 6-00040, accolte dal Governo e approvate nella seduta dell'Assemblea del 21 aprile 1998, concernenti la partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale — Ufficio per il controllo parlamentare e sono trasmesse alle Commissioni III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell'Unione europea), competenti per materia.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

PROPOSTE DI LEGGE: CALDEROLI; BERTINOTTI ED ALTRI; MALAVENDA ED ALTRI; PISCITELLO ED ALTRI; GARDIOL; STANISCI ED ALTRI; SCHMID ED ALTRI; SCRIVANI ED ALTRI; SCALIA; PANETTA; MANZIONE; COLUCCI ED ALTRI; COLUCCI; GAETANO VENETO: MODIFICHE ALLA LEGGE 20 MAGGIO 1970, N. 300, IN MATERIA DI DIRITTI DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI (136-2052-3147-3707-3831-3849-3850-3866-3896-4032-4064-4065-4066-4451)

(A.C. 136 – sezione 1)

ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

ART. 6.

(Diritti delle associazioni sindacali).

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 14 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le associazioni sindacali rappresentative hanno diritto di usufruire di un idoneo locale comune per le riunioni, alle condizioni di cui all'articolo 27 della citata legge n. 300 del 1970, e di appositi spazi per le affissioni, nonché di indire assemblee fuori dell'orario di lavoro, secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi. Ad esse possono essere attribuite dai medesimi contratti collettivi condizioni più favorevoli. Il diritto di convocare assemblee fuori dell'orario di lavoro compete, nella fase elettorale, anche ai soggetti che abbiano presentato liste ai sensi dell'articolo 2.

2. I diritti attribuiti ai sindacati rappresentativi sono esercitati a mezzo di rappresentanti designati, entro limiti numerici determinati dalla contrattazione collettiva; i nominativi dei rappresentanti sono comunicati al datore di lavoro e ad essi compete la tutela prevista dagli articoli 18, 22 e 24 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 6.

Sopprimerlo

*6. 1. Lombardi.

Sopprimerlo.

*6. 5. Acierno.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6.

(Diritti delle associazioni sindacali).

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 14 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le associazioni sindacali rappresentative hanno diritto di usufruire di un idoneo locale comune per le riunioni, alle condizioni di cui all'articolo 27 della citata legge n. 300 del 1970, di appositi spazi per le affissioni nonché di indire assemblee fuori dell'orario di lavoro, secondo le modalità di esercizio stabilite dai contratti collettivi. Ad esse possono essere attribuite dai medesimi contratti collettivi condizioni più favorevoli. Il diritto di convocare assemblee fuori dell'orario di lavoro com-

pete, nella fase elettorale, anche ai soggetti che abbiano presentato liste ai sensi dell'articolo 2.

2. I diritti attribuiti ai sindacati rappresentativi sono esercitati a mezzo di rappresentanti designati, entro limiti numerici determinati dalla contrattazione collettiva; ad essi, i cui nominativi sono comunicati al datore di lavoro, compete la tutela prevista dagli articoli 18, 22 e 24 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.

Testo alternativo del relatore di minoranza on. Alemanno.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6.

(Durata del mandato. Assemblea di verifica e revocabilità).

1. Il mandato dei componenti il consiglio unitario non può, in ogni caso, avere durata superiore ai ventiquattro mesi.

2. I consigli unitari sono tenuti a convocare, almeno una volta l'anno, l'assemblea generale dei dipendenti dell'unità produttiva o ufficio lavorativo per procedere alla verifica del rapporto con le lavoratrici ed i lavoratori occupati nell'unità interessata.

3. Nelle assemblee di verifica di cui al comma 2, validamente insediate qualunque sia il numero dei dipendenti partecipanti, qualora un numero di dipendenti pari ad almeno il 50 per cento più uno degli aventi diritto voti la sfiducia su mozione nei confronti del consiglio unitario, quest'ultimo è obbligato a rassegnare le dimissioni e ad aprire la procedura per l'indizione di nuove elezioni.

4. In caso d'inerzia del consiglio o qualora se ne ravvisi comunque la necessità, il consiglio unitario deve convocare senza indugio l'assemblea di verifica mediante raccolta delle firme di almeno un quinto dei dipendenti dell'unità lavorativa, su apposita mozione motivata, promossa da qualsiasi gruppo di lavoratrici e lavoratori dell'unità interessata.

5. Il singolo mandato di ciascuno dei componenti del consiglio unitario può essere revocato in qualsiasi momento nell'apposita assemblea cui hanno diritto di partecipare tutti i lavoratori e le lavoratrici facenti parte del reparto, gruppo o sezione che ha fornito il mandato contestato. Tale assemblea è promossa mediante raccolta di firme, almeno nella misura di un quinto degli aventi diritto a parteciparvi, ed è fatto obbligo al consiglio unitario, per quanto nei suoi poteri di renderne possibile lo svolgimento.

6. Per la revoca di mandato nei confronti di uno dei componenti il consiglio unitario occorre, in un'apposita assemblea di revocabilità, il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti a tale assemblea.

7. Nel caso di revoca del mandato ai sensi del comma 6, nonché nel caso di dimissioni o indisponibilità di uno o più componenti del consiglio unitario, quest'ultimo è tenuto ad organizzare, entro e non oltre quindici giorni, l'elezione del sostituto, cui hanno diritto di partecipare soltanto i dipendenti facenti parte del collegio elettorale relativamente al quale si è verificato il caso di revoca, dimissioni o indisponibilità.

8. La scadenza di mandato del sostituto resta inscindibilmente determinata dalla residua durata del consiglio unitario di cui entra a far parte.

6. 10. Malavenda.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6.

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 14 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i contratti collettivi nazionali possono prevedere in favore dei sindacati che hanno negoziato e stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell'unità produttiva, il diritto di usufruire di un idoneo locale comune per le riunioni, alle condizioni di cui all'articolo 27 della citata legge n. 300 del 1970, di appositi spazi per le affissioni nonché di indire assemblee fuori dell'orario di lavoro, se-

condo le modalità di esercizio stabilite dai contratti collettivi.

***6. 2.** Lombardi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6.

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 14 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i contratti collettivi nazionali possono prevedere in favore dei sindacati che hanno negoziato e stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell'unità produttiva, il diritto di usufruire di un idoneo locale comune per le riunioni, alle condizioni di cui all'articolo 27 della citata legge n. 300 del 1970, di appositi spazi per le affissioni nonché di indire assemblee fuori dell'orario di lavoro, secondo le modalità di esercizio stabilite dai contratti collettivi.

***6. 7.** Acierno.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: rappresentative.

****6. 3.** Fratta Pasini, Gazzara, Colombini, Costa, Santori, Taborelli, Taradash.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: rappresentative.

****6. 4.** Paolo Colombo, Michielon.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: rappresentative con le seguenti: e le liste di lavoratori costituite in rappresentanza sindacale unitaria.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere le parole: secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi.

6. 8. Malavenda.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: rappresentative aggiungere le seguenti: che abbiano negoziato e stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell'unità produttiva di riferimento.

***6. 6.** Peretti.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: rappresentative aggiungere le seguenti: che abbiano negoziato e stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell'unità produttiva di riferimento.

***6. 33.** Polizzi, Alemanno.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: rappresentative aggiungere le seguenti: ai sensi dell'articolo 8 della presente legge e le altre associazioni sindacali che nell'ambito aziendale abbiano una rappresentatività non inferiore al 5 per cento come media tra dato associativo e dato elettorale.

6. 40. La Commissione

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: diritto di usufruire aggiungere le seguenti: oltre che dei permessi previsti al comma 3 dell'articolo 5.

6. 41. La Commissione.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di indire assemblee aggiungere le seguenti: alle condizioni di cui all'articolo 20 della legge n. 300 del 1970 in orario e

6. 34. Strambi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e dell'articolo 4, comma 2.

***6. 17.** Fratta Pasini, Gazzara, Colombini, Costa, Santori, Taborelli, Taradash.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e dell'articolo 4, comma 2.

***6. 18.** Paolo Colombo, Michielon.

Sopprimere il comma 2.

6. 19. Malavenda.

Al comma 2, sopprimere la parola: rappresentativi.

***6. 22.** Paolo Colombo, Michielon.

Al comma 2, sopprimere la parola: rappresentativi.

***6. 23.** Fratta Pasini, Gazzara, Colombini, Costa, Santori, Taborelli, Taradash.

Al comma 2, dopo la parola: collettiva aggiungere le seguenti: entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge; decorso inutilmente tale termine il Ministro del lavoro, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative, emana nei tre mesi successivi un regolamento contenente tali limiti numerici;

6. 16. Cangemi, Giordano, Pisapia

Al comma 2, sopprimere le parole da: ad essi sino alla fine del comma.

***6. 35.** Polizzi, Alemanno.

Al comma 2, sopprimere le parole da: ad essi sino alla fine del comma.

***6. 36.** Peretti.

(A.C. 136 – sezione 2)

ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

ART. 7.

(Competenza della magistratura del lavoro).

1. Il giudice del lavoro è competente per ogni controversia relativa all'applicazione della presente legge e delle relative norme di attuazione.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 7.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7.

(Competenza della magistratura del lavoro).

1. Il pretore in funzione di giudice del lavoro è competente per ogni controversia

relativa all'applicazione della presente legge e delle relative norme di attuazione.

Testo alternativo del relatore di minoranza on. Alemanno.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7.

(Titolarità e ripartizione dei contributi sindacali).

1. Qualunque gruppo di lavoratori, organizzato o meno in sindacato, che abbia raccolto le firme o le adesioni nei limiti previsti dal comma 1 dell'articolo 3 per l'indizione delle elezioni del consiglio unitario ovvero che abbia eletto almeno un candidato nel consiglio stesso può, a richiesta, essere destinatario dei contributi sindacali che i dipendenti intendano loro versare mediante dichiarazione scritta con validità annuale, non rinnovabile tacitamente.

2. I consigli unitari delle lavoratrici e dei lavoratori sono contitolari, con i gruppi di lavoratori di cui al comma 1, dei contributi sindacali da questi ultimi richiesti; la contitolarità si risolve nella ripartizione in due parti uguali delle somme complessivamente versate ad ogni organizzazione sindacale nell'unità interessata.

3. Il gruppo di lavoratori, organizzato o meno in sindacato, ha completa autonomia di gestione e di rendiconto del 50 per cento dei contributi ad esso versati; è fatto obbligo al gruppo stesso di rimettere il restante 50 per cento dei contributi di cui è stato destinatario nella piena disponibilità del consiglio unitario, che su detta percentuale ha parimenti completa autonomia di gestione e di rendiconto.

7. 6. Malavenda.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: con competenza territoriale individuata nel luogo di svolgimento delle elezioni delle rappresentanze sindacali

unitarie, adottando la procedura prevista dagli articoli 669 bis e seguenti e 700 del codice di procedura civile. È facoltà delle organizzazioni sindacali cui aderiscono le singole componenti sindacali presenti nell'organismo delle rappresentanze sindacali unitarie e delle associazioni sindacali e/o gruppi e comitati di lavoratori che hanno partecipato o chiesto di partecipare alla procedura per le elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie, di presentare ricorso al giudice del lavoro.

7. 5. Malavenda.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Si applicano in ogni caso alle predette controversie le procedure di conciliazione di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 ed al decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387

7. 10 La Commissione.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. All'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è aggiunto il seguente comma: « 1-bis. Qualora il comportamento di cui al comma 1 determini effetti che travalichino l'ambito locale, il soggetto legittimato alla proposizione dell'azione è il rappresentante legale dell'associazione sindacale nazionale che abbia interesse alla cessazione del comportamento illegittimo ed alla rimozione degli effetti; in tali casi è competente il pretore del luogo ove ha la sede legale nazionale l'associazione sindacale ricorrente ».

***7. 1.** Fratta Pasini, Gazzara, Colombini, Costa, Santori, Taborelli, Taradash.

Aggiungere, in fine il seguente comma:

2. All'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è aggiunto il seguente comma: « 1-bis. Qualora il comportamento di cui al comma 1 determini effetti che travalichino l'ambito locale, il soggetto legittimato alla proposizione dell'azione è il rappresentante legale dell'associazione sindacale nazionale che abbia interesse alla cessazione del comportamento illegittimo ed alla rimozione degli effetti; in tali casi è competente il pretore del luogo ove ha la sede legale nazionale l'associazione sindacale ricorrente ».

***7. 2.** Paolo Colombo, Michielon.

Aggiungere, in fine il seguente comma:

2. All'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è aggiunto il seguente comma: « 1-bis. Qualora il comportamento di cui al comma 1 determini effetti che travalichino l'ambito locale, il soggetto legittimato alla proposizione dell'azione è il rappresentante legale dell'associazione sindacale nazionale che abbia interesse alla cessazione del comportamento illegittimo ed alla rimozione degli effetti; in tali casi è competente il pretore del luogo ove ha la sede legale nazionale l'associazione sindacale ricorrente ».

***7. 4.** Bastianoni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Prima dell'introduzione del giudizio le parti sono comunque tenute ad esperire le procedure di conciliazione ed arbitrato previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 e 29 ottobre 1998, n. 381

7. 3. Acierno.